

DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022 , n. 176

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (22G00189)

Vigente al : 2-4-2023

Capo I

Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
carburanti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione](#);

Visto il [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 giugno 2019, n. 55](#), recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

Visto il [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il [decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 settembre 2022, n. 142](#), recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto il [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché in materia di efficienza e sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022

1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'[articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), è riconosciuto, alle condizioni previste dal terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, ((2, 3 e 4)), del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#),

convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 ((,)) e dell'[articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 settembre 2022, n. 142](#), relativi al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), entro la data del **((30 settembre 2023))**. Non si applicano i limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#). I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonche' quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, **((2, 3 e 4))**, del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 ((,)) e dell'[articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 settembre 2022, n. 142](#), relativi al terzo trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del [codice delle assicurazioni private](#), di cui al [decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che

attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'[articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato [decreto legislativo n. 241 del 1997](#). I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le quali **((sarebbero stati utilizzati))** dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del **((30 settembre 2023))**. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato [decreto-legge n. 34 del 2020](#).

5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 **((del presente articolo))** si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#).

6. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.726,454 **((milioni di euro per l'anno 2022))** e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 2

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre

2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

((1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022));

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita **((, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,))** dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](#), non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 **((...)) ((al 30 novembre 2022))**.

((3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'[articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 settembre 2022, n. 142](#), i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalita' e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del presente

articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022)).

4. ((...)) ((Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3)) trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](#). La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'[articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 maggio 2022, n. 51](#).

((6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15)).

Art. 2-bis

(((Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022).))

((1. All'[articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 4, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

c) al comma 5, le parole: "16 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2023"))).

Art. 3

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facolta' di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita' di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al

31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalita' semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e di effettiva disponibilita' di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

3. In caso di inadempimento ((**nel pagamento**)) di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed e' tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

4. Al fine di assicurare la piu' ampia applicazione della misura di cui al presente articolo, ((**la societa' SACE S.p.A.**)) e' autorizzata a concedere, conformemente alle disposizioni di cui all'[articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 maggio 2022, n. 51](#), in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia ((,)) di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui al comma 2. Sulle obbligazioni ((**della SACE**)) S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente comma e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' e' registrata ((**dalla SACE**)) S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. ((**La SACE**)) S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. ((**La SACE**)) S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti ((**alla SACE**)) S.p.A. indirizzi sulla gestione

dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e **((delle condizioni))** previsti dal presente articolo.

5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata **((dalla SACE))** S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'[articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#).

6. La garanzia di cui al comma 5 è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi. La medesima garanzia è rilasciata, altresì, a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al **((comma 2))**, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'[articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#).

8. All'[articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 maggio 2022, n. 51](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 6, le parole «con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro».

9. All'[articolo 15, commi 1 e 5, lettera a\), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

10. All'[articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 settembre 2022, n. 142](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono inserite le seguenti: «prima parte del terzo periodo,»;

b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

11. All'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la società Sport e Salute S.p.A.».

12. All'[articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, **((agli enti del Terzo settore))** iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del **((codice di cui al))** [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del **((codice di cui al))** [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#), e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.»;

b) al comma 2, le parole «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».

13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023 **((,))** e dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 35, comma 1, del decreto-legge \(\(17 maggio 2022\)\), n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#).

(((Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia).))

((1. Il contributo straordinario di cui all'[articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 2022, n. 34](#), come da ultimo incrementato dall'[articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), e' ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Il fondo di cui all'[articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 settembre 2022, n. 142](#), gia' incrementato ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), e' ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 9 dicembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalita' per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di rendicontazione.

4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze

derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, e' autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo e' trasferito entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

5. E' autorizzata per l'anno 2022 a favore della societa' ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui:

a) 125 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della societa' di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;

b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attivita' di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai [decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020](#), e trasferite dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.))

Art. 3-ter

(((Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidita' dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni).))

((1. All'[articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 novembre 2021, n. 171](#), le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati gia' in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.))

Art. 3-quater

(((Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi).))

((1. All'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le parole: "almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per

cento"))).

Art. 4

Misure per l'incremento della produzione di gas naturale

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti (*tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27^a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 27)*)), attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, all'[articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 2022, n. 34](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, dopo le parole «in condizione di sospensione volontaria delle attività» sono aggiunte le seguenti: «e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali»;

2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9](#), è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di cui al primo periodo»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12

miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarita' delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1.»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dei piani di interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, nonche' quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis,» e le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonche' un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, e' definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantita' aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non e' comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale ((**che abbiano**)) risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»;

e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

«5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre, al prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella sua disponibilita' a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione

ecologica ((n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022](#))), e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalita' e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il contratto prevede, altresì, che:

a) la quantita' di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente;

b) e' fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5 e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

Art. 4-bis

((**(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi).**))

((1. All'[articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28](#), dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita' del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonche' di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine

all'autorita' competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorita' competente rilasciato entro tale termine. L'autorita' competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita' permanga, i gestori comunicano all'autorita' competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio"))).

Art. 5

Proroghe di termini nel settore del gas naturale

1. All'[articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124](#), le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».

((2. All'[articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre 2023";

b) al comma 4, le parole: "20 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "20 novembre 2023".

2-bis. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del citato [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#).

2-ter. All'articolo 22, comma 2-bis.1, del [decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#), le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 gennaio 2024"))).

3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 6

Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale

1. All'[articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 2022, n. 34](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola «decarbonizzazione» e' sostituita dalla seguente: «ottimizzazione»;

2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza»;

3) dopo le parole «a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»;

4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, la struttura dell'autorita' politica delegata per il PNRR»;

5) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.»;

b) al comma 3, dopo le parole «dell'[articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#) ((...))» sono inserite le seguenti: «((,)) possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attivita' di cui al primo periodo, compensi o **((rimborsi di spese))**.

3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 **((, che svolge))** i propri lavori secondo le modalita' di cui agli [articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali **((...))** senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorita' competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

3-quater. Quota parte degli utili **((della Difesa Servizi))**

S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.».

((c-bis) alla rubrica, la parola: "resilienza" e' sostituita dalla seguente: "sicurezza"))).

Art. 6-bis

(((Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza).))

((1. All'[articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

"1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015](#), adottato ai sensi dell'[articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#)";

b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:

"3-bis. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti e' incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalita' e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter";

c) al comma 3-ter, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalita' e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis";

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui ai commi 1" e' inserita la seguente: ", 1-bis" e le parole: "da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022"))).

Art. 7

Disposizione in materia di autotrasporto

1. I contributi di cui all'[articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), ((del testo unico di cui al [decreto legislativo](#))) [26 ottobre 1995, n. 504](#).

2. Le disposizioni di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7-bis

((Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale).))

((1. All'[articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'[articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e' effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'[articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Tale ripartizione e' effettuata:

a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei costi standard di cui all'[articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'[articolo 37, comma 2, lettera f\), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di cui al [regolamento \(CE\) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007](#), e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, e' pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalita';

d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'[articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);

e) mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflativa, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalita' stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013](#);

b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

"2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non puo' determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di

cui all'[articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonche' delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero dell'[articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118](#)";

c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'[articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalita' di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo".))

Art. 7-ter

((Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica).))

((1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'automotive, all'[articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 agosto 2022, n. 108](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonche' di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non piu' di sei mesi e che non abbiano percorso piu' di 6.000 chilometri";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalita' di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilita' e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso e' di ventiquattro mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma

scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione";

c) al comma 4, alinea, le parole: "prima della scadenza contrattuale" sono soppresse;

d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili").

Capo II

Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per

l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle

procedure

Art. 8

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

1. Ai (**soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)**) obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), e' concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per effetto dell'[articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 giugno 2022, n. 79](#), degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica ((,)) complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e il suo utilizzo e' consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed e' stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione

necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni ((di euro)) per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 9

Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico

1. All'[articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»;

2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;

b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»;

c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;

d) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA [L. 13 GENNAIO 2023, N. 6](#))).

((1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al [decreto-legge 19 maggio](#)

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' inserita la tabella 1-bis di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto)).

2. ((**COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 GENNAIO 2023, N. 6**)).

3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ((come modificato dal comma 1 del presente articolo,)) per gli interventi di cui ((al suddetto comma 8-bis,)) primo e terzo periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma e' erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati ((...)) possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater ((, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative della disposizione di cui al presente comma.

((4-bis. All'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "tre".

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quater. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'[articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'[articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#). I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli [articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali)).

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo ((,)) valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro ((per l'anno 2034 e)) pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

Art. 9-bis

(((Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici).))

((1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), di cui all'[articolo 6, comma 4, lettera d\), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007](#), di cui agli [articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010](#), di cui all'[articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011](#), e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla [Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012](#), le definizioni di "soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi)).

Art. 10

Norme in materia di procedure di affidamento di lavori

1. All'[articolo 1, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 giugno 2019, n. 55](#), dopo le parole «citta' metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera a\), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#)».

2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti ((**del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)**)) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'[articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'[articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](#), ((e all'[articolo 7\)](#)) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato [articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022](#) possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezziari di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ((,)) sono individuate le modalita' di attuazione del presente comma.

((2-bis. All'[articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "I termini per

gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".

2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'[articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018](#), come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 giugno 2019, n. 55](#))).

3. Al [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021 n. 108](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale). - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ((ai sensi dell'[articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al](#))) [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 ((del presente decreto)) per le finalità di cui al comma 3.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti ((da cui risultino)) la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche ((peculiari dell'opera e)) ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del ((codice di cui al)) [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti ((...)) e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle

opere.

4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;

b) dopo l'Allegato IV e' aggiunto l'Allegato IV-bis di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

((3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'[articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), e all'[articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2022, n. 25](#), in ragione della complessita' dei medesimi interventi, e' convocata la conferenza di servizi di cui all'[articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#))).

Art. 11

Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC

1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'[articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) al primo periodo, dopo le parole: "personale docente" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonche' di quello"));

a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al presente comma» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi incluso il personale dipendente di societa' in house dello Stato»;

b) dopo il nono periodo, e' inserito il seguente: «Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico e' equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al primo periodo.».

((1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea

magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in servizio dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unita' da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa; i compensi accessori, o gli emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento delle Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilita' del Sistema informatico integrato di cui all'[articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 agosto 2010, n. 129](#), e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le modalita' di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza)).

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 11-bis

(((Cessione dei crediti d'imposta
per il settore cinematografico).))

((1. All'[articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "[decreto legislativo n. 241 del 1997](#)" sono aggiunte le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto";

b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'[articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre](#)

1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'[articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#)"))).

Art. 12

Esenzioni in materia di imposte

1. Le disposizioni di cui all'[articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria ((**IMU**)) per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di cui all'[articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), non e' dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d), del citato [decreto-legge n. 104 del 2020](#), nel rispetto delle condizioni e dei limiti ((**previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013**,)) relativo all'applicazione degli articoli 107 e [108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti «de minimis».

2. La disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del citato [decreto-legge n. 104 del 2020](#) non si applica all'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.

3. Nella Tabella di cui all'allegato B al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 8-bis e' inserito il seguente:

«Art. 8-ter

Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza ((**effettuata**)) dalla competente autorita', per i quali vi sia un nesso di causalita' con l'evento».

Art. 12-bis

(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022).

1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella [Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022](#) e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della

provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#). Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del [Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022](#), e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. ((**PERIODO SOPPRESSO DAL [D.L. 11 GENNAIO 2023, N. 3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA \[L. 10 MARZO 2023, N. 21\]\(#\)](#)**)). Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 13

Disposizioni in materia di sport

1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'[articolo 1, comma 923, lettere a\), b\), c\) e d\), della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), dall'[articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 2022, n. 34](#), e in ultimo dall'[articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

((**1-bis. All'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9](#), la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "cinque"**)).

Art. 14

Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) e' incrementata di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di ((**euro destinati**)) agli interventi di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 \(\(, \[pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, recante\]\(#\)\)\)](#) «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del

Paese, di cui all'[articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#).».

2. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti ((...)) del [codice dell'ordinamento militare](#), di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

3. All'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), dopo il comma 606, e' inserito il seguente: «606-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui al comma 606 e' incrementato di 85,8 milioni di euro per il personale docente. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA.».

((3-bis. Il [comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, "Tributi destinati al finanziamento della sanita'", del titolo I, "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", e al Fondo nazionale dei trasporti, di cui all'[articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilita'))).

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 14-bis

((*Misure per il rilancio della competitivita' delle imprese italiane*).))

((1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a societa' ed imprese miste all'estero, all'[articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), nonche' da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico".

2. Per le finalita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni

attuative vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contenute nel decreto di cui all'[articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100](#), e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura.

3. Al fine di rafforzare il sistema delle start-up innovative, all'[articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa,";

b) al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti iniziali" e le parole: "per singolo investimento" sono soppresse;

c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo e' stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi".))

Art. 14-ter

(((Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa).))

((1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del [decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2016, n. 160](#), dopo le parole: "e del settore sociale" sono inserite le seguenti: "nonche' lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'[articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente e' stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente".))

Art. 14-quater

(((Modifica all'[articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2022, n. 122](#)).))

((1. Al [comma 3-decies dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2022, n. 122](#), dopo le parole: "al netto del relativo onere fiscale" sono inserite le seguenti: "e, per le imprese di cui all'[articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private](#), di cui al [decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), dell'effetto sugli impegni

esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi".))

Art. 14-quinquies

(((Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).))

((1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'[articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#). Il decreto di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#).)

Art. 14-sexies

(((Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale).))

((1. Le disposizioni di cui all'[articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), si applicano fino al 31 dicembre 2023. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza)).

Art. 15

(((Disposizioni finanziarie).))

((1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'[articolo 103, comma 23, del](#)

[decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), e' autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#).

3. Per le finalita' di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 settembre 2022, n. 142](#), e' autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed e' corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo [articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022](#).

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, e' accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#).

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e' incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 5, 8, 9, 12-bis e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023, 532,6 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni di euro per l'anno 2022 e 4.636,859 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di indebitamento netto a 11.431 milioni di euro per l'anno 2022 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto

a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;

b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);

c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

d) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#);

e) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022, 115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 439,69 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,56 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

g) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#);

h) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#);

i) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26](#);

l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307](#);

m) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'[articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#);

n) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 2021, n. 233](#);

o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#);

p) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'[articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

7. L'allegato 1 alla [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), e' sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 6, lettera p).

8. All'[articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 giugno 2019, n. 55](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "e 2022" sono aggiunte le seguenti: "e in via definitiva dall'anno 2023";

b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c);

c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facolta' di cui all'[articolo 30, comma 2, lettera b\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), puo' essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse".

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'[articolo 231-bis, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#))).

Art. 15-bis

(((Clausola di salvaguardia).))

((1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#))).

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Crosetto, Ministro della difesa

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1
(((Articolo 9, comma 1-bis)))

«Tabella 1-bis
(Articolo 119, comma 8-bis.1)

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare e' presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile ((,)) di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o piu' familiari	si aggiunge 2

».

Allegato 2
(articolo 10, comma 3)

«Allegato IV-bis
(articolo 44-bis, comma 1)

(Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade
per l'Italia - art. 44 bis)

- 1) A1 - Riqualifica Barberino-Calenzano
- 2) A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)
- 3) A14 - Bologna-dir. Ravenna
- 4) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)

- 5) A1 - Milano Sud-Lodi
- 6) Gronda di Genova
- 7) A14 - Passante di Bologna
- 8) A13 - Bologna-Ferrara
- 9) A13 - Monselice-Padova
- 10) A1 - Tangenziale di Modena
- 11) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle
- 12) A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3)».

Allegato 3

(((Articolo 15, comma 6, lettera a)))

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

+-----+-----+		
Stato di previsione		
+-----+2022		
MISSIONE/programma		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
Ministero dell'economia e delle finanze		
+-----+-----+		
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela		
della finanza pubblica (29)	200	
+-----+-----+		
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte		
(5)	200	
+-----+-----+		
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	50	
+-----+-----+		
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in		
ambito UE (10)	50	
+-----+-----+		
15. Politiche previdenziali (25)	70	
+-----+-----+		
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza		
sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		
(2)	70	
+-----+-----+		
23. Fondi da ripartire (33)	400	
+-----+-----+		
23.1 Fondi da assegnare (1)	200	
+-----+-----+		
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	200	

Ministero del lavoro e delle politiche sociali		
1. Politiche per il lavoro (26)	650	
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	650	
Ministero della giustizia		
1. Giustizia (6)	45	
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivit� giudiziaria (6)	45	
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	10	
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	10	
Ministero dell'interno		
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	52	
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	40	
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	12	
Ministero della salute		
1. Tutela della salute (20)	50	
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7)	50	

	TOTALE 1.527
+-----+	+-----+

Allegato 4
 (((Articolo 15, comma 7)))

"Allegato 1
 (articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

=====				
	RISULTATI DIFFERENZIALI			
=====				
	- COMPETENZA -			
+=====+				
	Descrizione risultato differenziale	2022	2023	2024
+-----+				
	Livello massimo del saldo netto da			
	finanziare, tenuto conto degli effetti	251.000	184.748	119.970
	derivanti dalla presente legge			
+-----+				
	Livello massimo del ricorso al mercato			
	finanziario, tenuto conto degli effetti	528.347	494.848	438.645
	derivanti dalla presente legge (*)			
=====				
	- CASSA -			
=====				
	Descrizione risultato differenziale	2022	2023	2024
+-----+				
	Livello massimo del saldo netto da			
	finanziare, tenuto conto degli effetti	328.000	249.748	177.170
	derivanti dalla presente legge			
+-----+				
	Livello massimo del ricorso al mercato			
	finanziario, tenuto conto degli effetti	605.372	559.848	495.845
	derivanti dalla presente legge (*)			
+-----+				
	(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare			
	prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti			
	con ammortamento a carico dello Stato.			
+-----+				